



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
81	28/07/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza di Archiviazione ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981, dell'art. 8 L.R. Campania n. 13/1983, nonché della L. n. 443/1985, L.R. n. 11/2015 e L.R. n. 22/2016 (art. 16, commi 7-bis e 7-ter)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge quadro per l'artigianato 8/8/1985, n. 443 detta disposizioni in materia di imprese artigiane e, in particolare, all'art. 5 prevede che tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 "sono tenute ad iscriversi" all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- l'art. 16 della legge regionale 14/10/2015, n. 11 ha disposto, tra l'altro, al comma 3 che le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 443/1985 debbano essere annotate, in luogo del soppresso Albo provinciale delle imprese artigiane, nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2 del predetto art. 16;
- l'art. 6 della legge regionale 8/8/2016, n. 22 ha aggiunto all'art. 16 della L.R. 11/2015 i commi 7 bis e 7 ter, i quali prevedono le sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana, e in particolare: - il comma 7 bis prevede che ai trasgressori delle disposizioni di cui al sopra indicato art. 16 la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10/01/1983 n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati); - il comma 7 ter dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio;
- la legge 24/11/1981 n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571 detta norme per l'attuazione degli articoli degli artt. 15 e 17 della legge 689/1981, in merito alle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la legge regionale 10/01/1983 n.13 reca "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti da essa delegati o subdelegati";
- la circolare del 6.2.2002 prot. 501656 del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n.122 del 5/2/1992, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;

PREMESSO ALTRESÌ che

- con PV n. VV/21990011578 del 06/09/2021, elevato a carico del Sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS** C.F. *****OMISSIS*****, residente in *OMISSIS* alla via *****OMISSIS**** n. *OMISSIS*, il *****OMISSIS***** , a seguito di accertamento effettuato presso un locale sito in *OMISSIS* alla via *****OMISSIS***** - *****OMISSIS***, contestava al predetto, nella qualità di titolare di impresa, lo svolgimento di un'attività artigiana senza la prescritta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ritenendo che tale condotta costituisca violazione dell'art. 15, comma 5, della L.R. Campania n. 11/1987, in relazione agli artt. 3 e 5 della legge n. 443/1985, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 2.582,00, avvertendolo, altresì, della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per un importo pari ad euro 867,00 a favore della Regione Campania;

ESAMINATA

la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

RILEVATO che

- dall'esame del verbale di accertamento emerge che la contestazione è affetta da un vizio originario concernente gli elementi essenziali dell'illecito amministrativo, in quanto, da un lato, non individua né descrive la specifica attività artigiana asseritamente esercitata dal trasgressore, né espone gli elementi di fatto posti a fondamento dell'accertamento e, dall'altro, richiama quale disposizione violata l'art. 15 della L.R. Campania n. 11/1987, norma ormai abrogata, con conseguente erronea individuazione della disciplina applicabile, del regime sanzionatorio e dell'importo indicato per il pagamento in misura ridotta. Tali vizi incidono sugli elementi essenziali della contestazione amministrativa, concernenti l'individuazione del fatto e la sua qualificazione giuridica, e non sono suscettibili di essere sanati mediante integrazione, precisazione o riqualificazione in sede di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, poiché l'autorità amministrativa non può né integrare il contenuto essenziale del

verbale né sostituire d'ufficio la norma contestata dagli accertatori con una diversa disposizione, alterando l'oggetto dell'addebito originariamente contestato e comprimendo il diritto di difesa dell'interessato;

- tale complessivo vizio incide sulla corretta individuazione del fatto contestato e sulla sua qualificazione giuridica, impedendo al destinatario di conoscere con precisione la condotta addebitata, la norma effettivamente applicabile e il relativo trattamento sanzionatorio, con conseguente lesione del diritto di difesa garantito dalla legge n. 689/1981 e dall'art. 24 della Costituzione;
- ne consegue che anche la sanzione amministrativa determinata nella misura ridotta di euro 867,00 risulta priva di valido fondamento normativo, in quanto calcolata sulla base di una disposizione abrogata e di un regime sanzionatorio non più vigente. Invero, dagli atti risulta che, al momento dell'accertamento, il trasgressore non era iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese prevista per le imprese artigiane; il verbale, tuttavia, non individua né descrive la specifica attività artigiana che si assume esercitata in violazione della normativa di settore;
- il trasgressore, sebbene ritualmente informato della facoltà prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981, non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere sentito in audizione personale;
- questo Ufficio è competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alla mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 16, commi 7-bis e 7-ter, della legge regionale n. 11/2015; tuttavia, tale competenza non consente di integrare o modificare il contenuto della contestazione formulata dall'organo accertatore, né di sanarne i vizi originari;

CONSIDERATO che

- tali carenze integrano vizi originari del verbale di accertamento, incidendo sia sull'individuazione del fatto contestato sia sulla qualificazione giuridica dell'illecito e della disciplina sanzionatoria applicabile, e non sono suscettibili di essere sanate mediante integrazione o riqualificazione nel corso del procedimento;
- i predetti vizi impediscono la legittima prosecuzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e costituiscono motivo ostativo all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione;
- i suddetti vizi non sono suscettibili di essere sanati mediante integrazione, precisazione o riqualificazione in sede di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che quest'ultima non può modificare né integrare gli elementi essenziali della contestazione contenuta nel verbale di accertamento;

RITENUTO, pertanto

- di dover procedere, per quanto di competenza, all'archiviazione del procedimento a carico del Sig. ***OMISSIS*** *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS*, C.F. *****OMISSIS***** residente in *OMISSIS* alla via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS*, in quanto il verbale di accertamento n. VV/21990011578 del 06/09/2021 risulta affetto da vizi originari consistenti nella genericità della contestazione e nella indicazione della norma violata ormai abrogata;

VISTO

- la legge n. 689/1981;
- la legge regionale n. 13/1983;
- la legge quadro n. 443/1985;
- la legge n. 241/1990;
- la legge regionale n. 11/2015;
- la legge regionale n. 22/2016;

RICHIAMATO

- la L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente a oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale", che ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali, facendo confluire le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" nell'ambito "Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che in attuazione della D.G.R. n. 589/2025 ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" al dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato di cui alla legge 443/1985 e alla legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo- Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

sulla base di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di procedere, per quanto di competenza, all'archiviazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento amministrativo instaurato con il verbale di accertamento n. VV/21990011578 del 06/09/2021 nei confronti del Sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS*, C.F. *****OMISSIS*****, residente in *OMISSIS* alla via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS*.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato:

al Sig *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS*, C.F. *****OMISSIS*****, residente in *OMISSIS* alla via *****OMISSIS***** a mezzo raccomandata con A/R attraverso la piattaforma digitale SEND – Servizio Notifiche Digitali di PagoPA S.p.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Coppola, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966935 – PEC ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Anna Coppola in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara: che ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot.0537795/2026 del 15/06/2026 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- Al *****OMISSIS*****a mezzo pec.*****OMISSIS*****

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Anna Coppola

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.
3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa